



Vice Direzione Generale Operation
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria
Il Direttore
Il Presidente della Conferenza di Servizi



**LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA
RADDOPPIO COSENZA-PAOLA/SAN LUCIDO (GALLERIA SANTOMARCO)
(CUP J71J20000110008)**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria

Il Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 14-bis;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 21 e 146;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 23 e ss.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, abrogato dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal 1° luglio 2023;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019), ed in particolare l’art. 4, comma 1, che prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001



VISTO il DPCM del 16 aprile 2021 – pubblicato dall’allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi MIT) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo del Gabinetto del medesimo Ministero in pari data – che individua nell’allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DL 32/2019, tra gli altri, l’intervento del *“Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria”*;

VISTO l’art. 2 del sopra citato DPCM, con il quale la Dott.ssa Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI S.p.A., è stata nominata Commissaria straordinaria per il suddetto intervento;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 e ss.mm.ii. (DL 77/2021) - recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* che all’art. 44 ha introdotto semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto applicabili agli interventi indicati nell’Allegato IV del medesimo DL, tra i quali è inclusa la *“Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria”*, e all’art. 46 ha introdotto modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, di cui al D.P.C.M. 76/2018, applicabili a detti interventi ;

VISTO l’art. 13 del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 (DL 76/2020) recante *“Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”*;

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 30 luglio 2021, con la quale la Commissaria ha adottato le disposizioni organizzative aventi a riferimento la *“Realizzazione nuova linea Ferrandina-Matera La Martella”*, il *“Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria”*, il *“Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia”* e la *“Chiusura Anello ferroviario di Roma”* da attuarsi secondo l’iter procedurale di cui alle Linee guida con la CO n. 585/AD di RFI del 10 maggio 2021;

VISTA la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021, di aggiornamento della CO n. 585/AD di RFI del 10 maggio 2021, con cui RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida *“L’iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale”* che definiscono ruoli, responsabilità e modalità attuative per assicurare il corretto svolgimento, nell’ambito di competenza di RFI S.p.A., dell’iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari Straordinari di cui all’art. 4 della Legge 55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell’Allegato IV del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 108/2021;



VISTA l'Ordinanza n. 5 del 30 novembre 2021, con la quale la Commissaria ha approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per il *“Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria”*;

VISTO il Contratto di Programma 2022-2026 Parte Investimenti, aggiornato al 2024, nel quale il più ampio intervento *“AV/AC Salerno-Reggio Calabria”*, che ricomprende il progetto *“Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (Galleria Santomarco)”*, figura nella Tabella A *“Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici?”* - sub-tabella A09 *“Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale”* cod. intervento I107A, con costo pari a 17.486,69 Mln € e risorse pari a 12.089,74 Mln €;

VISTA la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI è stata attribuita all'ing. Marco Marchese, che ha assunto l'incarico di Presidente della CdS (Procura repertorio n. 60890, raccolta n. 31301 rilasciata con atto a Rogito del Notaio, registrato all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Roma 5, in data 27/02/2020 n. 2380 serie 1/T);

PREMESSO CHE

- con nota prot. RFI-DIN-DIS.CAL\A0011\P\2021\222 del 30/12/ 2021, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del *“Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (Galleria Santomarco)”* è stato approvato in linea tecnica dal Referente di Progetto di RFI;
- con nota prot. RFI-DIN-DIS\A0011\P\2022\31 del 27/1/2022, RFI ha trasmesso il PFTE al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) per l'espressione del parere da parte del Comitato Speciale del CSLLPP, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 44, comma 1, e 48, comma 7, del DL 77/2021, nonché alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (CNDP) per l'indizione del Dibattito Pubblico (DP), ai sensi dell'art. 46 del D.L. 77/2022 e s.m.i.;
- con nota prot. M_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0001554 dell'11/2/2022, il Comitato Speciale del CSLLPP ha richiesto integrazioni documentali, trasmesse da RFI con nota prot. RFI-DIN-DIS\A0011\P\2022\97 del 25/2/2022;
- il 22/3/2022, il Comitato Speciale del CSLLPP ha trasmesso il parere n. 5/2022, emesso nella seduta del 21/3/2022, disponendo che il PFTE dell'intervento dovesse *“essere oggetto di*



ulteriore approfondimento, nella presente fase progettuale, sulla base delle prescrizioni, tenendo conto delle raccomandazioni e delle osservazioni contenute nelle considerazioni; debba essere ritrasmesso a questo Consesso per il successivo parere di competenza”;

- con nota prot. M_INF.STM-SASGO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001020 del 25/3/2022, la CNDP ha conseguentemente sospeso il procedimento di Dibattito Pubblico, sino alla trasmissione delle integrazioni richieste dal Comitato Speciale del CSLP;
- con nota prot. RFI-DIN-DIS\A0011\P\2022\329 del 4/7/2022, RFI ha trasmesso il PFTE modificato secondo le richieste del Comitato Speciale del CSLP, al Comitato medesimo (d’ora in avanti per brevità **“Originaria Configurazione Progettuale”**);
- in esito alla trasmissione delle suddette integrazioni, con nota prot. M_INF.STM-SASGO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002440.07-07-2022 la CNDP ha comunicato il riavvio del Dibattito Pubblico che si è successivamente concluso in data 20/9/2022 con la consegna della relazione conclusiva da parte del Coordinatore in pari data, successivamente integrata e trasmessa il 26/09/2022;
- con nota prot. M_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0007844 dell’8/8/2022, il Comitato Speciale del CSLP, relativamente all’Originaria Configurazione Progettuale, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni n. 10/2022, assunto nell’adunanza del 5/8/2022 disponendo che *“il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria – Raddoppio Cosenza-Paola/ San Lucido” possa proseguire, sulla base delle considerazioni sopra esposte, nell’iter previsto all’art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108”*;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CAL\PEC\P\2022\12 del 1/8/2022, RFI ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE) e al Ministero della Cultura (MiC) istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sull’Originaria Configurazione Progettuale ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.L.gs. 152/2006, comprensiva della richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.L.gs. 42/2004 (in conformità a quanto consentito dall’art. 25, comma 2-*quinques* del D.Lgs. 152/2006), integrata con la Valutazione di Incidenza ambientale (VIInca) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017;



- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS\13\P\2022\33 del 3/8/2022, RFI ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) di cui all'art. 44, comma 4 del DL 77/2021 volta ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie, comunque denominate, per approvare l'Originaria Configurazione Progettuale;
- nell'ambito della procedura di VIA avviata il 1/8/2022 (di cui si dirà più diffusamente *infra*), si è reso necessario provvedere a talune modifiche progettuali - prevalentemente relative alle viabilità di ricucitura nei Comuni di Paola e Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza (viabilità NV02 e NV08) che hanno determinato una revisione dell'Originaria Configurazione Progettuale (d'ora in avanti "**Prime Modifiche**")
- sull'Originaria Configurazione Progettuale, comprensiva delle suddette Prime Modifiche, è stato acquisito il provvedimento di compatibilità ambientale delle opere di progetto (Decreto VIA n. 442 del 27/9/2023, di cui si dirà *infra*);
- a seguito di approfondimenti tecnici, è risultato necessario apportare alcune ulteriori modifiche all'Originaria Configurazione Progettuale (d'ora in avanti "**Secondo Modifiche**"). Dette modifiche sono dipese essenzialmente: i) dall'inversione del corretto tracciato non più in direzione San Lucido ma in direzione Paola in conseguenza degli approfondimenti condotti sul lotto 2, della tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, relativi in particolare alle problematiche legate al contesto geologico-idrogeologico interessato dal tracciato che hanno comportato la necessità di analizzare soluzioni alternative, rivalutando il corridoio tirrenico (collegamento Praia – Paola) per il prosieguo della linea AV da Praia verso Sud. Quanto sopra ha comportato scostamenti minimali rispetto alla vecchia configurazione di tracciato; ii) dall'introduzione del sistema di disconnessione fumi al fine di garantire l'indipendenza aerea di tutti i rami della galleria in caso di evento incidentale tramite la realizzazione di un cunicolo sotterraneo, planimetricamente parallelo ai rami per Paola e posto a Sud di questi;
- per quanto sopra, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\39 del 1/3/2024, RFI ha avviato presso il MASE la procedura di riesame/aggiornamento del provvedimento VIA n. 442 del 27/9/2023 sopra richiamato, di cui si dirà meglio *infra*;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\262 del 13/3/2024, RFI ha integrato la CdS ex art. 44, comma 4 del DL 77/2021, precedentemente convocata in data 3 agosto



2022, per l'approvazione dell'Originaria Configurazione Progettuale del PFTE “*Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (Galleria Santomarco)*”, con l'invio delle Prime Modifiche (afferenti principalmente alle modifiche alle viabilità di progetto già assentite in ambito VIA) e delle Seconde Modifiche per l'acquisizione delle autorizzazioni comunque denominate relative a tali modifiche progettuali (d'ora in avanti, congiuntamente, le “**Modifiche Progettuali**”); inoltre, in considerazione del mancato conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica nel procedimento ambientale (come meglio si dirà *infra*), nell'ambito della CdS è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sull'Originaria Configurazione Progettuale come modificata per effetto delle suddette Modifiche Progettuali, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e art. 61, comma 3 L.R. 19/2002;

- il PFTE dell'opera in epigrafe è corredato dal piano degli espropri;
- in data 22/8/2022, RFI S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 del DL 77/2021, a comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento sulle aree occorrenti per la realizzazione delle opere nonché alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, mediante avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “*La Repubblica*” e su quello a diffusione locale “*Il Quotidiano del Sud*”, ed. Calabria. Al fine di dare massima diffusione dell'avvio del procedimento l'avviso è stato anche pubblicato nella sezione dedicata sul sito Web di Italferr S.p.A.;
- in data 26/3/2024 con le medesime modalità e per le medesime finalità descritte al punto che precede, RFI S.p.A. ha reso altresì nota l'intervenuta modifica dell'Originaria Configurazione Progettuale posta a base della CdS, per effetto delle Modifiche Progettuali;
- gli esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria del 7 novembre 2024, cod RC1C 03 R 40 IS AQ.00.0 0 001 A, redatta da Italferr S.p.A., nella quale si dà atto che sono pervenute n. 36 osservazioni da parte dei proprietari e/o di altri interessati, tutte istruite e controdedotte in apposito prospetto, allegato alla relazione;



PREMESSO, IN PARTICOLARE, CHE

Relativamente agli aspetti di tutela ambientale

- con nota prot. 98952 dell'8/8/2022, il MASE ha dichiarato la procedibilità dell'istanza di VIA relativa all'Originaria Configurazione Progettuale presentata con la sopra richiamata nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CAL\PEC\P\2022\12 del 1/8/2022;
- con nota prot. 7848 del 19/10/2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (CT PNRR-PNIEC) ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota prot. 4788-P del 20/10/2022, anche la Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza (SS PNRR), sulla base del parere endoprocedimentale prot. 8771-P del 19/10/2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza (SABAP CS), ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CAL\PEC\P\2022\81 del 28/10/ 2022, RFI ha richiesto una sospensione di trenta (30) giorni dei termini del procedimento di VIA per l'elaborazione della documentazione necessaria a riscontrare le suddette richieste di integrazione;
- con nota con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CAL\PEC\P\2022\127 del 28/11/2022, RFI ha trasmesso le integrazioni documentali;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.PC\PEC\P\2023\115 del 2/5/2023, RFI, a seguito dei confronti tenutisi con la CT PNRR PNIEC, ha trasmesso in ambito VIA documentazione integrativa comprensiva di quella relativa alle Prime Modifiche;
- con parere n. 170 del 16/6/2023, la CT PNRR-PNIEC ha espresso parere istruttorio favorevole sull'Originaria Configurazione Progettuale comprensiva delle Prime Modifiche. In particolare, il parere riporta quanto segue: *“PARERE FAVOREVOLE relativamente alla Compatibilità Ambientale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del raddoppio “Cosenza – Paola/San Lucido” – galleria Santomarco, inserito nel cosiddetto “corridoio autostradale” della linea AV. PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello II si conclude positivamente. PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scalo alla normativa di settore, fermo restando il suo aggiornamento nel rispetto della specifica Condizione Ambientale”*;



- con nota prot. 13451-P del 5/7/2023, anche la SS PNRR, sulla base del parere istruttorio della SABAP CS prot. 5598-P del 13/6/2023, ha espresso parere favorevole endoprocedimentale sull'Originaria Configurazione Progettuale comprensiva delle Prime Modifiche. Il parere è stato rilasciato con condizioni, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 (di cui *infra*);
- con Decreto Ministeriale n. 442 del 27/9/2023, il MASE, di concerto con il MiC (Decreto MASE-MiC n. 442/2023), ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'Originaria Configurazione Progettuale comprensiva delle Prima Modifiche, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello II (Appropriata) nonché parere di conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo subordinato al rispetto di condizioni ambientali di cui al parere della CT PNRR-PNIEC n. 170 del 16/6/2023 e del parere prot. 13451-P del 5/7/2023 della SSPNRR, senza tuttavia rilasciare l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 (di cui *infra*);
- a seguito dello sviluppo delle Seconde Modifiche, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\39 del 1/3/2024, RFI ha avviato presso il MASE e il MIC la procedura di riesame/aggiornamento del Decreto MASE-MiC n. 442/2023, trasmettendo una integrazione allo studio di impatto ambientale;
- con nota prot. 60835 del 29/3/2024, il MASE ha dichiarato l'istanza procedibile;
- con nota prot. 6023 del 3/5/2024, la CT PNRR-PNIEC ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\133 del 4/6/2024, RFI ha trasmesso le integrazioni documentali;
- con parere prot. 358 del 22/7/2024, la CT PNRR-PNIEC, dato atto che *“il presente parere annulla e sostituisce il precedente n. 170 reso dalla Commissione in data 16 giugno 2023, a seguito delle proposte di modifica e variazioni presentate da RFI con la sua istanza del 05/03/2024, come sopra meglio dettagliata e declinata”*, ha espresso *“PARERE FAVOREVOLE relativamente alla Compatibilità Ambientale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle “Varianti al Progetto di fattibilità tecnico-economica del Raddoppio Cosenza-Paola/S. Lucido (galleria Santomarco). Procedimento di riesame e aggiornamento del provvedimento di VIA – PNRR n. 442 del 27/09/2023”*.



PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 anche in conseguenza delle modifiche apportate al PFTE, ribadendo l'esito favorevole della Vinca di II livello comprensiva delle citate modifiche.

PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla normativa di settore, fermo restando il suo aggiornamento nel rispetto della specifica Condizione Ambientale, nel rispetto di condizioni ambientali;

con nota prot. 23630-P del 12/8/2024, la SS PNRR, anche sulla base del parere istruttorio prot. 4091-P del 6/5/2024 della SABAP CS, ha confermato il “*PARERE FAVOREVOLE*”, subordinato al rispetto delle condizioni già contenute nel sopra richiamato parere prot. 13451 del 5/7/2023 non ancora ottemperate, nonché di ulteriori condizioni relative alle sole Seconde Modifiche (nel seguito meglio dettagliate);

- con Decreto Ministeriale n. 282 del 17 settembre 2024, il MASE, di concerto con il MiC (Decreto MASE-MiC n. 282/2024) ha aggiornato e integrato il Decreto MASE-MiC n. 442/2023 “*a seguito delle proposte di modifica e variazioni presentate da R.F.I. S.p.a. con la sua istanza di riesame del 5 marzo 2024*”. Conseguentemente ha decretato che
“2. È dunque espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto, inclusiva della conferma del parere favorevole sulla Vinca di II livello già precedentemente reso, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui ai successivi articoli 2 e 3”, afferenti, rispettivamente, alle condizioni ambientali contenute nel parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 358 del 22/7/2024 e nel parere della SS PNRR n. 23630 del 12/8/2024.

“3. Con riferimento al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, è verificata la conformità dello stesso alla disciplina di riferimento di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.” (...);

relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica e dei beni culturali

- con il sopra richiamato parere endoprocedimentale rilasciato in ambito VIA (prot. 13451 del 5/7/2023) la SS PNRR ha rappresentato “*che i contenuti degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 presentati dal proponente consentono la compiuta valutazione dell'intervento ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004*” subordinando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 relativa all'Originaria Configurazione



Progettuale, comprensiva delle Prime Modifiche “*al completo adeguamento del progetto ai rilievi formulati dalla competente Soprintendenze e alla piena ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito avanzate*”.

Per gli aspetti di tutela dei beni architettonici:

a) *per le opere di rifacimento dei ponti Verrace (V106) e Petrarò (VI07), manufatti aventi più di 70 anni e di proprietà pubblica, quindi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 c.1 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere inoltrate le istanze di cui all'art. 21, c. 1, lett. a) del medesimo Decreto legislativo, al fine di mitigare le interferenze e garantirne la conservazione dei beni architettonici; (...)*

b) *la progettazione dei viadotti posti in affiancamento dovrà tenere conto delle caratteristiche formali, materiche e cromatiche delle strutture esistenti, progettando gli attraversamenti in maniera unitaria e coerente con i valori paesaggistici degli ambiti fluviali; (...)*

- Per gli aspetti paesaggistici:

a) *Le opere a verde e di mitigazione in corrispondenza dei tracciati viari, in particolare la NVO2 e la NVO3, dovranno costituire un elemento qualificante, al fine di ancorare l'infrastruttura viaria all'orditura primaria del paesaggio, mediante l'impiego di più tipologie di assetti vegetazionali (elementi arborei puntuali, macchie arbustive, siepi) finalizzati a favorire l'assorbimento visivo delle opere nel paesaggio, avendo cura di ricucire la frammentazione generata dalle opere in progetto, con particolare riguardo al contesto paesaggistico interno (Rende e Montalto Uffugo); (...)*

b) *La nuova stazione di Montalto Uffugo dovrà essere ripensata, nella sua articolazione spaziale e volumetrica, attraverso una più attenta lettura del contesto paesaggistico, sia per quanto riguarda le aree aperte di pertinenza e il relativo assetto vegetazionale che per ciò che concerne i fabbricati, per i quali si suggerisce un'idonea riflessione sui valori paesaggistici del contesto in esame (anche con riferimento al tessuto costruito presente nelle vicinanze), specificatamente individuabili nella sua dimensione rurale; (...)*

c) *L'imbocco della galleria lato Paola con la nuova Sottostazione Elettrica e le ulteriori aree di servizio, nonché l'imbocco lato S. Lucido con il piazzale di emergenza PT02, dovranno essere progettati evitando di produrre ulteriori elementi di disordine al contesto paesaggistico in esame, a questo scopo si suggerisce di sottoporre ad ulteriore verifica:*

- *la posizione delle aree di servizio e le relative relazioni con il contesto*



- *i materiali di progetto e le relative gradazioni cromatiche*
- *l'articolazione degli elementi costruiti (fabbricati di servizio e imbocchi delle gallerie)*
- *il trattamento vegetale dei rilevati e l'articolazione dei muri di contenimento quali elementi chiave di ricucitura e qualificazione dell'area e al fine di favorirne l'inserimento paesaggistico (...)*
- d) *Tutti i viadotti che andranno a interferire con contesti fluviali dovranno essere realizzati avendo cura di salvaguardare la vegetazione ripariate esistente, impiegando soluzioni di ingegneria naturalistica (con particolare riguardo a contesti non eccessivamente antropizzati) e favorendo lo sviluppo di processi di rinaturazione dell'alveo e delle sponde; (...)*
- e) *I tagli di vegetazione arborea, anche solo finalizzati alla sistemazione di aree di cantiere, dovranno essere limitati allo stretto indispensabile ed eventualmente compensati mediante reintegro finalizzato alla ricostituzione del patrimonio arboreo, adottando specifici accorgimenti in funzione dei differenti contesti paesaggistici intercettati dalle opere in progetto; (...)*
- f) *I rilevati e le opere di contenimento suscettibili di costituire barriere e generare disturbo visuale, dovranno essere oggetto di approfondimenti progettuali atti a limitarne gli impatti sul paesaggio, mediante l'attenta combinazione di aspetti compositivi, materici e vegetali; (...)*
- g) *Le aree di cantiere e di stoccaggio dovranno essere oggetto di accurata progettazione finalizzata a garantire il totale ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati (mediante l'utilizzo di elementi e materiali amovibili) e l'adeguata minimizzazione delle interferenze, anche visive, con il contesto paesaggistico, con una particolare attenzione per le aree di cantiere poste in prossimità del Bosco di Mavigliano, per le quali sarà necessario uno studio della ricomposizione vegetale post operam, progettando sestì d'impianto tali da favorirne l'assorbimento nel paesaggio circostante; (...)*
- h) *I caratteri materici e cromatici delle opere d'arte principali (viadotti e gallerie artificiali) dovranno discendere da un accurato studio del contesto paesaggistico, favorendone il corretto inserimento e riducendo al minimo i relativi impatti; (...)*
- i) *Per quanto concerne le barriere antirumore previste (sia per le opere di cantiere che per la fase di esercizio), il progetto definitivo dovrà elaborare soluzioni di dettaglio volte a rendere quanto più possibile leggero l'impatto visivo e, per le barriere permanenti, consentire la percezione del paesaggio circostante anche da parte dei viaggiatori. [...]”;*
- *il Decreto MASE-MIC 442/2023 non comprende pertanto l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, e specifica, a tal riguardo, che “la Società proponente dovrà provvedere all'acquisizione del predetto titolo a seguito dell'ottemperanza delle condizioni ambientali”;*



- in ragione di quanto precede, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica sull'Originaria Configurazione Progettuale comprensiva delle Prime Modifiche, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\25 del 12/2/2024, RFI ha attivato la procedura di Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente alle condizioni ambientali n.1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i del parere prot. 13451-P del 5/7/2023 della SS PNRR, sopra riportate, afferenti ai profili paesaggistici e di tutela dei beni architettonici;
- con nota prot. 16790 del 6/6/2024, la SS PNRR, sulla base del parere espresso dalla SABAP CS con nota prot. 4181 del 8/5/2024, ha reso parere positivo di ottemperanza ai fini della tutela paesaggistica;
- con nota prot. 112560 del 18/6/2024, il MASE, a definizione del procedimento di verifica di ottemperanza, ha rilevato quanto segue: *“relativamente al progetto “Raddoppio Cosenza–Paola/S. Lucido (galleria Santomarco)” di cui al D.M. n. 442 del 27/09/2023, che le condizioni di cui al parere della SS-PNRR prot. 13451-P del 05/07/2023 risultano:*
 - *1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i ottemperate;*
 - *1.a [afferente le opere di rifacimento dei ponti Verrace e Petrarò] non ottemperata, in quanto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza rammenta la necessità che venga trasmessa specifica istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004”;*
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\284 del 9 agosto 2024, RFI ha presentato l'istanza per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/2004 relativamente alle opere di rifacimento dei ponti Verrace e Petrarò, oggetto della suddetta condizione 1.a del parere reso dalla SS PNRR in ambito VIA ritenuta non ottemperata;
- con nota prot. 9766-P del 14/10/2024, la SABAP CS ha autorizzato gli interventi sui suddetti ponti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- alla luce di quanto sopra, a seguito dell'intervenuta ottemperanza alle condizioni sopra richiamate, si è perfezionato il parere favorevole della SSPNRR ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, relativamente all'Originaria Configurazione Progettuale, comprensiva della Prima Modifica;



- con riferimento alle Seconde Modifiche nell'ambito della procedura di riesame/aggiornamento del Decreto MASE-MIC n. 442/2023 la SSPNRR ha acquisito il parere favorevole istruttorio reso dalla SABAP CS (parere istruttorio prot. 4091-P del 6/5/2024) che riportata quanto segue *“tenuto conto della documentazione trasmessa, si attesta la conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e, pertanto, la valutazione di cui alla presente nota può intendersi riferita anche alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...] Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole, per gli aspetti paesaggistici e monumentali, alla realizzazione del progetto in epigrafe nel rigoroso rispetto delle prescrizioni già indicate con la su citata nota prot. 5598-P del 13.06.2023 e riferite all'intero PFTE. In particolare, tenuto conto della tipologia di variazioni introdotte dalla variante di che trattasi, si segnala la necessità di rispettare le prescrizioni 2.e., 2.g. e 2.i. già indicate nella su richiamata nota prot. 5598-P del 13.06.2023”*;
- la SSPNRR con il parere prot. 23630-P del 12/8/2024 reso nell'ambito della procedura di riesame/aggiornamento VIA, *“VALUTATO che la Soprintendenza Abap della provincia di Cosenza ha attestato la conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e ha esteso le proprie valutazioni alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di variante proposti ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* e nel disporre che *“le condizioni ambientali prescritte nel parere formulato da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 13451 del 05/07/2023 sul Progetto “Raddoppio Cosenza–Paola/S. Lucido (galleria Santomarco)” ID VIP 8755 e parte integrante del D.M. 442 del 27/09/2024, non ottemperate (1.a. – 2.j – 2.k – 3.a – 3b) e/o non completamente ottemperate (2.a – 2.c – 2.g), di seguito richiamate, rimangono vigenti (...)”*, con specifico riferimento agli aspetti paesaggistici delle Seconde Modifiche, ha dettato le seguenti prescrizioni, da ottemperare *ante operam*:
“1. I tagli di vegetazione arborea, anche solo finalizzati alla sistemazione di aree di cantiere, dovranno essere limitati allo stretto indispensabile ed eventualmente compensati mediante reintegro finalizzato alla ricostituzione del patrimonio arboreo, adottando specifici accorgimenti in funzione dei differenti contesti paesaggistici intercettati dalle opere in progetto;



2. Le aree di cantiere e di stoccaggio dovranno essere oggetto di accurata progettazione finalizzata a garantire il totale ripristino dello stato dei luoghi a lavori ultimati (mediante l'utilizzo di elementi e materiali amovibili) e l'adeguata minimizzazione delle interferenze, anche visive, con il contesto paesaggistico;

3. Per quanto concerne le barriere antirumore previste (sia per le opere di cantiere che per la fase di esercizio), il progetto definitivo dovrà elaborare soluzioni di dettaglio volte a rendere quanto più possibile leggero l'impatto visivo e, per le barriere permanenti, consentire la percezione del paesaggio circostante anche da parte dei viaggiatori.”;

Relativamente agli aspetti di tutela archeologica

- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CAL\PEC\P\2022\11 del 1/8/2022, RFI ha trasmesso l'Originaria Configurazione Progettuale alla SABAP CS, alla *Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio* e al *Servizio II - Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico/U.O. II – VLA – VAS Archeologia Preventiva* del MiC, ai fini dell'avvio della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. 77/2021, sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere;
- con nota prot. 7014-P del 24/8/2022, la SABAP CS, ai sensi dell'allora vigente art. 25, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (oggi abrogato), ha disposto la sottoposizione delle aree interessate dall'intervento a procedura di verifica dell'interesse archeologico, approvando il relativo piano di indagini;
- con la sopra richiamata nota prot. 5598-P del 13/6/2023 della SABAP CS relativa all'Originaria Configurazione Progettuale, comprensiva delle Prime Modifiche, la Soprintendenza territoriale ha dettato le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la tutela archeologica: “[...] 4. *Condizioni ambientali ai fini della tutela archeologica:*
Richiamato quanto già sopra evidenziato, vale a dire che allo stato attuale le indagini preventive non sono state ultimate, non è ancora possibile valutare gli impatti dell'opera sul fattore ambientale del patrimonio archeologico. Tuttavia, vista l'art. 19, comma 2-sexies del D.L. 13/2023; vista la circolare n. 20/2023 della DG ABAP e SS-PNRR; si dettano le seguenti condizioni che dovranno essere ottemperate nelle successive fasi procedurali e di redazione del progetto (nn 11-12):
11. considerate le modifiche progettuali apportate al progetto originariamente proposto (PFTE 2021), quali i nuovi tracciati delle viabilità NV01, NV02, NV08; si dovrà valutare la possibilità di integrare il piano di indagini archeologiche a suo tempo redatto e approvato;



12. la procedura di VPLA dovrà essere conclusa necessariamente prima dell'affidamento dei lavori, restando fermo e valido tutto quanto prescritto e precisato con nota prot. 7014-P del 24.08.2022, nonché quanto normato dall'art. 25, commi 9,11 [...]”;

- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\134 del 5/6/2024, RFI ha trasmesso alla SABAP CS, in ottemperanza a quanto prescritto nel parere sopra riportato, il piano delle indagini aggiornato relativo alle Prime Modifiche nonché chiesto alla stessa di esprimersi in relazione alla tutela archeologica delle Seconde Modifiche;
- con nota prot. 10037-P del 21 ottobre 2024, la SABAP CS ha approvato il piano delle indagini relativo alle Prime Modifiche, confermando le medesime condizioni riportate nella nota prot. 7014-P del 24/8/2022 relativa all'Originaria Configurazione Progettuale;
- con il parere prot. n. 23630-P del 12/8/2024 reso in ambito VIA la SS PNRR, sulla base del già richiamato parere istruttorio della SABAP CS (prot.4091-P del 6/5/2024, relativamente alle Seconde Modifiche ha prescritto quanto segue per il profilo archeologico: 3 *“Il Proponente dovrà sottoporre all’approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza un’integrazione al piano di indagini archeologiche preventive già approvate e in corso di esecuzione, con riferimento alle aree di sedime interessate dalle varianti al PFTE assentito con D.M. n. 442 del 27/09/2023”* – condizione B.1;

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito della CdS, convocata il 3 agosto 2022 sul PFTE dell'Originaria Configurazione Progettuale, cui ha fatto seguito la trasmissione delle Modifiche Progettuali inviate il 13/3/2024 sono pervenute le sottoelencate determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

Amministrazioni statali, Regione, Comuni e Consorzi

- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha adottato, di concerto con il MiC il Decreto MASE-MiC n. 442/2023 (relativo all'Originaria Configurazione Progettuale, comprensiva delle Prime Modifiche) nonché, ad esito della procedura di riesame/aggiornamento del suddetto provvedimento originata dalle Seconde Modifiche, il Decreto MASE-MiC 282/2024, entrambi richiamati nelle premesse;



- il **Ministero della Difesa - MO.TRA. Ufficio Protocollo**, relativamente all'Originaria Configurazione Progettuale, con nota prot. M_D A0AD369 REG2022 0140421 del 23/9/2022, ha comunicato che avrebbe potuto esprimere parere solo a valle dell'istruttoria condotta dal Comando Militare Esercito (CME) Calabria. A tal riguardo il **Comando Militare Esercito "Calabria"**, con nota prot. M_D A55417D REG2022 0012749 del 9/8/2022, ha aperto l'endoprocedimento presso il Comando Forze Operative Sud, il 10° Reparto Infrastrutture, il Comando Militare Marittimo /Sud e il Comando III Regione Aerea, a cui ha richiesto "*di far conoscere, entro i termini di legge, eventuali interferenze che l'esecuzione dei lavori in oggetto potrebbero comportare a strutture, immobili, poligoni di tiro, campi, strisce di atterraggio o attività addestrative di codeste Forze Armate*".

Con successiva nota prot. M_D A55417D REG2022 0015289 del 23/9/2022 [*parere mai acquisito agli atti della CdS, ma richiamato nel parere finale del MOTRA*], il Comando Militare Esercito Calabria ha espresso il parere favorevole interforze alla realizzazione dell'opera. Pertanto, con nota prot. M_D A0AD369 REG2022 0143397 del 30/9/2022, il MOTRA ha espresso "*[...] NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*

- *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 [...];*
- *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000 [...] ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
- *sia garantito il transito dei mezzi/ sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. "complessi traino" ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
- *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare."*

I suddetti pareri sono stati confermati dal MOTRA con note prott. M_D A0AD369 REG2023 0014899 del 9/2/2023 e M_D A0AD369 REG2023 0090493 del 18/9/2023 del



MOTRA e dal CME Calabria con nota prot. M_D A55417D REG2023 0015607 22/9/2023 a seguito di *“istanza di rivalutazione e relativa conferma o annullamento del proprio parere”* formulata da un privato, attesa la natura meramente tecnica ed operativa dei pareri resi. Sulle Modifiche Progettuali, con nota prot. M_D A0AD369 REG2024 0027053 del 14/3/2024, il MOTRA ha comunicato *“1. Con la comunicazione in riferimento a., codesto Comando territoriale ha inviato il parere interforze inerente all’opera in oggetto, a seguito del quale lo scrivente si è espresso in rappresentanza dell’A.D. Recentemente, la società RFI S.p.A., nel riprendere i termini del procedimento, ha trasmesso alcune integrazioni progettuali che prevedono una modifica redatta dalla Società ITALFERR e ha convocato un’apposita Conferenza di Servizi.*
2. In ottemperanza a quanto indicato nella citata comunicazione, dovendo tutte le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i., esprimere il parere entro 10 mag, si chiede al Comando Militare Esercito Calabria di far pervenire il prescritto parere a carattere interforze non appena possibile e, comunque, entro il 6 mag 24 significando che, trascorsa tale data, si riterrà acquisito il nulla osta interforze alla realizzazione dell’intervento [...]”.

Conseguentemente, il Comando Militare Esercito Calabria, con nota prot. M_D A55417D REG2024 0004890 del 21/3/2024, ha comunicato alle forze armate territoriali *“[...] Questo Comando, responsabile territorialmente per il previsto parere ai sensi della normativa in riferimento in b., necessita delle determinazioni specialistiche per l’elaborazione di un parere a carattere interforze.*

3. Per quanto sopra, si prega far conoscere, entro i termini di legge, eventuali interferenze che l’esecuzione dei lavori in oggetto potrebbero comportare a strutture, immobili, poligoni di tiro, campi, strisce di atterraggio o attività addestrative di codeste Forze Armate. [...]”. Con successiva nota prot. M_D A55417D REG2024 0005778 del 5/4/2024, il CME ha espresso *“PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dei lavori in oggetto, ferme restando le prescrizioni della Circolare prot. n. 146/394/4442 del 09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa della segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea”*.

Il Ministero della Difesa, MO.Tra – Ufficio Movimento e Trasporti, con nota prot. M_D A0AD369 REG2024 0036944 dell’11/4/2024, ha comunicato *“in aderenza a quanto comunicato dal Comando Militare Esercito Calabria, si conferma il parere espresso con la lettera a seguito”* (cfr. il parere favorevole espresso con nota prot. M_D A0AD369 REG2022 0143397 del 30/9/2022, sopra richiamato);



- la **Regione Calabria - Giunta Regionale**, con Delibera n. 627 del 19//11/2024 della Giunta regionale ha deliberato “[...] Di esprimere l’Intesa tra Stato e Regione Calabria ai sensi dell’art. 44 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 e s.m.i., sulla localizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica “Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (Galleria Santomarco)” [...]”;
- la **Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Generale** - con nota prot. 232484 del 28/3/2024, ha comunicato la nomina a Rappresentante Unico per la Regione Calabria (RUR), dell’Ing. Gianfranco Comito, Dirigente della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi”, successivamente sostituito nel ruolo di RUR dall’ ing. Walter Mastroianni, come da nota prot. 304197 del 3/5/2024. Con nota prot. 716924 del 15/11/2024, il RUR, sulla scorta dei pareri pervenuti da parte dei Dipartimenti regionali interessati, e precisamente:
 - a) Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente - Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile;
 - b) Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo ex LR n. 6/2021 - Settore 1 - Politiche della montagna, Foreste, Gestione dei sistemi forestali e struttura incaricata dei controlli PSR 2014/2020;
 - c) Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente - Settore Gestione Demanio Idrico;
 - d) Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente – Nota riscontro Sorical S.p.a.;
 - e) Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente - Settore Parchi ed Aree Naturali Protette;con riferimento all’Originaria Configurazione Progettuale e alle successive Modifiche Progettuali ha espresso “*PARERE UNICO FAVOREVOLE sull’intervento valutato in Conferenza con le indicazioni/prescrizioni/condizioni di cui ai pareri allegati ascrivibili ai Soggetti Competenti, da recepire nei successivi livelli di progettazione, o prima dell’inizio dei lavori, e nelle ulteriori fasi del procedimento. Per il presente iter procedurale e per quelli successivi, ove dovuti, resta in capo ad RFI la verifica in merito alla sussistenza di tutti i titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera e ogni prescritto adempimento ai fini della relativa acquisizione*”. I pareri allegati alla nota del RUR, in parte pervenuti anche in CdS sono di seguito rassegnati:
- la **Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile**, con nota prot.



399206 del 12/9/2022, relativamente all'Originaria Configurazione Progettuale ha richiesto ai Comuni interessati dalla realizzazione dell'intervento di *“voler trasmettere, per quanto di competenza, il parere motivato circa l'accertamento della conformità dell'opera alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi vigenti”* richiedendo di adottare la delibera di Consiglio Comunale *“qualora dette opere dovessero risultare difformi dalle previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale”*. Con nota prot. 246311 del 5/4/2024, relativamente alle Modifiche Progettuali, il medesimo Dipartimento ha comunicato *“[...] l'Ufficio Operativo, assegnatario della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento ai sensi della L. 241/1990, ha esaminato la documentazione presentata, effettuando le verifiche per gli aspetti di specifica competenza, ai fini urbanistici, sulla scorta delle quali si esprimono le seguenti osservazioni/condizioni:*

- *sia emanata, da parte dei rispettivi e competenti Consigli Comunali, apposita delibera di variante agli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D.L. 77/2021, anche ai fini dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione comunale e delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto, per cui non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera;*
- *con riferimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso di variante urbanistica con vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 10 e 19 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., vengano espletati tutti gli adempimenti ivi previsti.*

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza urbanistica, si evidenziano le ulteriori seguenti osservazioni/condizioni:

- *acquisire da parte del Soggetto Attuatore tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura ambientale, geologica, geomorfologica ed idrogeologica/idraulica, sismica, paesaggistica/culturale/storica/archeologica;*
- *ricepire prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte relativi a tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, acquisiti e da acquisire;*
- *rispettare le vigenti normative in ambito paesaggistico, archeologico, geologico, geomorfologico ed idrogeologico/idraulico, con particolare riferimento alle disposizioni normative del QTRP e relative ai predetti ambiti;*
- *rispettare le procedure imposte dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.*



Per tutto quanto sopra rappresentato, ai fini del prosieguo del procedimento di che trattasi, per quanto di competenza, si prescrive di rispettare e/o recepire le suddette valutazioni/osservazioni/condizioni?”. La nota fa seguito alla precedente nota prot. prot. 399206 del 12/9/2022, con la quale il Dipartimento, rispetto all’Originaria Configurazione Progettuale, ha comunicato “Con riferimento alla nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DIS/13/P/2022/0000033 del 03/08/2022 [...] si chiede ai Comuni in indirizzo, di voler trasmettere, per quanto di competenza, il parere motivato circa l’accertamento della conformità dell’opera alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi vigenti, precisando sin d’ora che, qualora dette opere dovessero risultare difformi dalle previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale, gli stessi dovranno esprimersi nel merito dell’intervento ipotizzato con formale delibera di Consiglio Comunale”;

- **la Regione Calabria, Dipartimento 17 – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**, con nota prot. 268316 del 16/4/2024, reso con riferimento alla Modifiche Progettuali ha riconfermato il parere prot. 523527 del 24/11/2022 reso sull’Originaria Configurazione Progettuale esprimendo “**PARERE PRELIMINARE DI MASSIMA FAVOREVOLE NON VINCOLANTE** [...] *Si precisa che, qualora gli interventi dovessero interferire con superfici boscate e che per la realizzazione degli stessi si debba procedere al taglio di piante e \o essenze arboree ed arbustive assimilabili a bosco e successiva estirpazione delle relative ceppaie, questo Ufficio si riserva di valutare, alla luce delle risultanze puntuali del Progetto Definitivo \Esecutivo, che sarà accompagnato da una Relazione Agronomica descrittiva dello stato dei luoghi, le Misure di Compensazione Ambientali proposte necessarie a compensare gli eventuali danni di natura idraulico e forestale cagionati dalla realizzazione degli interventi previsti. Si ribadisce, pertanto, che in caso di interferenze con superfici boscate, si rende necessario procedere all'avvio di separato Procedimento finalizzato alla trasformazione di boschi in altra forma di coltura e \o di utilizzo dello stesso, secondo quanto indicato dagli artt. 4, 4 bis, 7, 14 delle PMPF vigenti in Calabria, ed in ossequio a quanto statuito dalla Legge Regionale n. 45/2012 ed art. 54 del Regio Decreto 3267/1923 utilizzando la modulistica introdotta con Decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 4772 del 18/04/2014, che si allega alla presente per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rito. Si rende chiaro, a tal proposito, che per ottenere il mutamento della destinazione d'uso dei terreni de quo agitur, sottoposti a vincolo idrogeologico, coperti da boschi, occorre uniformare il relativo procedimento al combinato disposto degli art. 4 (Trasformazione e Reimpianto dei Boschi), art. 4 bis (Coltivazione, Trasformazione e Reimpianto di Superfici Boscate soggette a Vincolo Idrogeologico inibitorio), art. 7 (Rimboschimento*



Compensativo), Art. 14 (Mutamento di Destinazione d'uso dei Terreni), comma 1 lettera a e comma 2, delle PMPF, Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria, all'art. 23 della Legge Regionale 45/2012, per gli effetti dell'art. 21 del R.D. 1126/26, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 59 bis delle medesime P.M.P.F., il relativo Nulla-Osta può essere accordato con Decreto del Dirigente, previa istruttoria favorevole di questo Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo - Settore I - Politiche della Montagna, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali, cosicché, lo stesso, non può essere ottenuto in sede di Conferenza dei Servizi.

Resta inteso, invero, ai sensi di quanto statuito dal R.D. 523/1904 art. 96 comma c, f, art. 97 comma c, che laddove si tratti di interventi da realizzare prevalentemente all'interno dell'alveo, ricompreso tra di margini liberi e \o argini cigliolati dell'asta torrentizia Settimo, ovvero all'interno della relativa fascia di rispetto demaniale, la competenza rimane di pertinenza esclusiva della Regione Calabria, Dipartimento del Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore Gestione Demanio Idrico”;

- **La Regione Calabria - Dipartimento 11, Territorio e tutela dell'Ambiente, Gestione Demanio Idrico** – con nota prot. 519984 dell'8/8/2024, con riferimento all'Originaria Configurazione Progettuale e alle successive Modifiche Progettuali ha comunicato “[...] Tutto ciò premesso e alle condizioni sopra specificate, si esprime parere preliminare favorevole al progetto di fattibilità tecnico economica NUOVA LINEA FERROVIARIA AV SALERNOREGGIO CALABRIA. LINEA COSENZA – PAOLA / S. LUCIDO - RADDOPPIO COSENZA – PAOLA / S. LUCIDO (GALLERIA SANTOMARCO). La successiva fase progettuale deve comunque essere trasmessa a questo Ufficio per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche di cui al R.D. 523/1904.

Si precisa, infine, che, sempre nella successiva fase progettuale ed in ogni caso prima della cantierizzazione dell'intervento in oggetto, devono essere inoltrate allo scrivente Settore le istanze di Concessioni Demaniali Idrauliche, temporanee e definitive, per tutte le nuove opere di attraversamento da porre in essere ivi compresi piste di cantiere, guadi e opere provvisorie necessari alla loro realizzazione”;

- **La Regione Calabria - Dipartimento 11, Territorio e tutela dell'Ambiente, il Dirigente Generale** - con nota prot. 597155 del 24/9/2024, ha inoltrato le considerazioni della Sorical S.p.A (di cui *infra*) in merito alle interferenze tra le opere ferroviarie e il Complesso Acquedottistico Regionale;



- La **Regione Calabria - Dipartimento 11, Territorio e tutela dell'Ambiente, U.O.A. Parchi e Aree Naturali Protette** – con mail acquisita al prot. 714530 del 14/11/2024, ha precisato “[...] questo Settore, nel caso di specie, non deve esprimere alcun parere. Infatti il “sentito” ai sensi del DPR 357/97, quando previsto viene espresso in fase di valutazione di incidenza, in questo caso espletata in sede ministeriale, mentre il parere ai sensi della Legge 394/1991 deve essere rilasciato per gli interventi che ricadono all'interno di aree protette. Nel caso in questione il progetto non interessa il territorio di aree protette”;
 - la **Provincia di Cosenza, Settore Pianificazione**, con nota prot. 220028242 del 18/8/2022 resa con riferimento all'Originaria Configurazione Progettuale, ha manifestato perplessità in merito all'interferenza delle opere ferroviarie con l'area SIC Bosco di Mavigliano invitando RFI “[...] a chiarificare la compatibilità dell'intervento con quanto prescritto nelle misure di conservazione, considerato che all'interno della perimetrazione del Bosco di Mavigliano verrà realizzata parte della strada di collegamento (NV02-1) alla nuova stazione ferroviaria. [...]”.
- A seguito dell'invio delle Modifiche Progettuali in CdS (nell'ambito della quale, RFI ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con riferimento all'intero intervento e, dunque, dell'Originaria Configurazione Progettuale comprensiva delle Modifiche Progettuali) la Provincia di Cosenza, Settore Pianificazione, con nota prot. 240015576 del 20/3/2024, evidenziato il mancato riscontro alla sopra richiamata nota prot. 220028242 del 18/8/2022, ha reiterato le medesime considerazioni ivi contenute.
- Con successiva nota prot. 240024732 del 10/5/2024, la Provincia di Cosenza - Settore Pianificazione ha comunicato “[...] si precisa che alle richieste di integrazioni emesse dal Settore Viabilità (di cui infra) e dal Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Cosenza con note rispettivamente prot. 240015545 del 20/03/2024 e prot. 240015576 del 20/03/2024, che si allegano alla presente, ad oggi non è stato dato nessun riscontro.
- Pertanto si è impossibilitati a rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 oltre che l'autorizzazione ai fini della Viabilità”.*
- A seguito di taluni incontri tenutisi con la Provincia, anche alla presenza della Regione, con nota prot. 59146 del 14/11/2024 la stessa “Visto il parere favorevole, anche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 della SS PNRR prot. 23630 del 12/8/2024 [...] Tenuto conto che:
- il progetto nella sua interezza è coerente con la programmazione territoriale e in sintonia con la pianificazione urbanistica;



- gli interventi di mitigazione proposti riescono a contenere gli impatti sul paesaggio esistente
Tanto premesso e considerato, per quanto di propria competenza, **si esprime parere favorevole, ai soli fini paesaggistici ed ambientali, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/04**, fatto salvi i diritti dei terzi e di altri Enti di competenza e nel rispetto di altre normative vigenti, con la condizione di approfondire nell'ambito della progettazione esecutiva ogni possibile ottimizzazione del canale IN04, che sarà sottoposta alla preventiva approvazione della scrivente Provincia”;

- la **Provincia di Cosenza, Settore Viabilità**, con nota prot. 220028194 del 17/8/2022, ha richiesto integrazioni tecniche relativamente all’interferenza dell’opera con la Strada Provinciale n. 91. In seguito alla trasmissione delle Modifiche Progettuali, con nota prot. 240015545 del 20/3/2024, il suddetto Settore ha comunicato “[...] si precisa che il Settore Viabilità della Provincia di Cosenza con nota nr.220028194 del 17/08/2022, in merito alla conferenza dei servizi dei lavori di cui in oggetto, ha chiesto delle integrazioni (allegato A), necessarie per il rilascio del parere di propria competenza, a cui non è mai pervenuto alcun riscontro.

Si precisa che il tratto di strada S.P. 91 adiacente alla costruenda stazione ferroviaria, risulta di proprietà della Provincia di Cosenza e non del Comune di Montalto Uffugo;

Specificando che allo stato questo Settore non ha rilasciato nessun parere di propria competenza.

Si invita a richiedere l’autorizzazione, necessaria anche per la chiusura dell’iter della conferenza dei servizi. [...]” e ha contestualmente proposto una nuova soluzione progettuale.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\519 del 24/5/2024, RFI ha riscontrato alle suddette richieste di chiarimento rappresentando, in particolare, quanto segue “[...] Preliminarmente si evidenzia che la Vs. richiesta di integrazioni del 17/8/2022 riguarda l’originaria configurazione progettuale della NV02_1, modificata come da integrazioni inviate in CdS il 13/3/2024 e, pertanto, deve ritenersi superata.

Ciò posto, in riscontro al punto 1 di cui sopra si rappresenta che, come emerge dalla Tabella A allegata alla nota di convocazione della CdS del 3/8/2022 e da quella allegata alla successiva nota di trasmissione delle integrazioni alla decisione oggetto della CdS del 13/3/2024, codesto Ente è stato convocato per esprimersi in ragione dell’interferenza delle opere di progetto con la “Viabilità Provinciale SP241 e SP91”. Pertanto, la Provincia di Cosenza è stata correttamente individuata quale ente proprietario del tratto di strada SP91 interessato della realizzazione dell’intervento in epigrafe.

Con riguardo alla proposta di modifica del tracciato, di cui al punto 2, si allega la nota tecnica predisposta dal progettista Italferr (...), nella quale sono espone le motivazioni per le quali non è possibile procedere alla modifica richiesta della soluzione progettuale presentata in CdS. [...]”;



- il **Comune di Rende**, con nota prot. 67367 del 19/12/2022, ha inoltrato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/11/2022 relativa all'approvazione dell'Originaria Configurazione Progettuale, in variante al vigente strumento urbanistico comunale. In seguito alla trasmissione delle Modifiche Progettuali e del sollecito prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\732 del 29/7/2024, con nota prot. 49036 del 27/8/2024, il Comune di Rende ha richiesto l'accesso al link contenente la documentazione progettuale; dopo aver avuto accesso alla documentazione, il Comune non ha trasmesso ulteriori pareri;
- il **Comune di Montalto Uffugo**, con nota prot. 22628 del 17/11/2022, ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21/10/2022 con la quale ha espresso parere favorevole sull'Originaria Configurazione Progettuale, esprimendo *“proprio parere favorevole al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento “Raddoppio Cosenza-Paola/S. Lucido (galleria Santomarco)” con prescrizioni. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/4/2024 il Comune ha espresso parere favorevole anche sulle Modifiche Progettuali, “con le seguenti prescrizioni:*
 - a) la viabilità NV02-1 progettata di categoria urbana tipo E, oltre ai marciapiedi su entrambi i lati, dovrà prevedere la pista ciclabile e la pubblica illuminazione, al fine di garantire condizioni di fruizione in sicurezza, con particolare attenzione alla presenza di utenze differenti (i.e.: ciclo-pedonali e motorizzate) ed in coerenza con le previsioni di edificazione/urbanizzazione di tali aree anche negli strumenti urbanistici in corso di aggiornamento;*
 - b) il canale di raccolta delle acque piovane a monte della viabilità NV02-1 dovrà seguire il tracciato naturale, come peraltro indicato nella soluzione progettuale di gennaio 2022, senza compromettere ulteriormente porzioni di territorio già interessate da espropri;*
 - c) approfondire le alternative progettuali della viabilità NV03, al fine di ricercare soluzioni che consentano di limitare per quanto possibile gli espropri degli edifici;*
 - d) la nuova stazione ferroviaria, ricadendo interamente sul territorio del Comune di Montalto Uffugo, dovrà riportare la denominazione “Stazione di Montalto Uffugo”;*
 - e) al fine di mitigare il notevole impatto socio-economico ed ambientale dell'infrastruttura, si richiede che vengano realizzate le seguenti opere compensative che gravitano su quella parte di territorio comunale interessato dall'intervento:*
 - e.1) Realizzazione di un tronco stradale per il completamento del collegamento della Località “Collina Salerno” con Via Santa Maria di Settimo e Via Trieste, il cui PFTE è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2021. Tale viabilità consentirebbe per chi*



proviene dalla località collina Salerno di bypassare la ex SS19, che a seguito della nuova stazione sarà interessata da un notevole traffico, aumentando le condizioni di criticità in cui già versa;

e.2) Realizzazione di pista ciclabile e marciapiedi sulla via comunale S. Maria di Settimo fino alla ex SS19, al fine di incentivare la mobilità eco-sostenibile e consentire agli utenti di raggiungere la stazione ferroviaria a piedi e/o in bici da gran parte del territorio comunale atteso che si collegherebbe alla nuova pista ciclabile in corso di progettazione che parte dalla rotatoria in corrispondenza di via Santa Maria di Settimo con via Trieste ed arriva fino alla località Taverna;

e.3) Realizzazione di una scuola dell'infanzia su un'area di proprietà comunale sita in via S. Maria di Settimo, nelle vicinanze della nuova stazione, ed il cui PFTE è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 18/05/2021;

e.4) Realizzazione di un parco fluviale lungo il torrente settimo nell'area prospiciente alla nuova stazione ferroviaria”.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\852 del 20/9/2024, RFI, in riscontro a quanto sopra, ha rappresentato le criticità tecniche connesse al recepimento di talune condizioni (p.e pista ciclabile su NV02) manifestando la possibilità di attivare, a valle dell'approvazione del PFTE dell'intervento, un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Calabria, per la gestione delle opere compensative nei limiti consentiti dalla legge. Con nota prot. 18088 del 24/9/2024, il Comune di Montalto ha comunicato “[...] considerato che a parere di questo Ente sulla base di quanto da Voi illustrato con la sopracitata nota RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\852 del 20/09/2024, non si ravvedono motivi tecnici e/o normativi ostativi, con la presente si conferma il parere favorevole al progetto (...), vincolato al recepimento delle prescrizioni di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 36 del 21/10/2022 e n. 12 del 30/04/2024”.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\483 del 15/11/2024, RFI ha comunicato “nel richiamare quanto già rappresentato nella nota prot. RFI-VDO.DISC\PEC\P\2024\852 del 20/9/2024, si ribadisce che nell'ambito dell'attuale livello progettuale di Fattibilità Tecnica ed Economica non è possibile effettuare ulteriori approfondimenti che, ad ogni modo, questa Società si riserva di condurre nell'ambito della successiva fase di progettazione esecutiva per verificare la fattibilità dell'opera richiesta dal Comune e, ove anche a valle dello sviluppo del progetto esecutivo ne venisse confermata l'infattibilità, verranno valutate possibili compensazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge”;

- il **Comune di Paola**, con nota prot. 14677 del 16/08/2022 resa con riferimento all'Originaria Configurazione Progettuale, ha formulato richiesta di chiarimenti e



integrazioni documentali, chiedendo altresì la sospensione dei termini della CdS, nonché di convertire la CdS in forma simultanea e in modalità sincrona. Con successiva nota prot. 14818 del 18/08/2022, rettificata in data 23/8/2022, il Comune ha trasmesso il formale atto di dissenso alla realizzazione dell'intervento approvato in Consiglio Comunale e i relativi allegati.

In data 8/9/2022, con nota RFI.NEMI.DI.DIS\A0011\P\2022\0000169, RFI ha indicato al Comune i codici degli elaborati progettuali, già presenti nella documentazione inviata in sede di convocazione della CdS, riferibili alle richieste formulate.

Con successiva nota RFI-NEMI.DIN.DIS\A0011\P\2022\0000191 del 22/9/2022, in riscontro a una istanza di accesso presentata dal Comune, RFI ha trasmesso il parere del Comitato Speciale del CSLLPP n. 10/2022 al Comune medesimo, facendo contestualmente riprendere il decorso dei termini per l'espressione delle determinazioni di competenza del Comune, sospesi nel periodo occorrente ad evadere la richiesta di accesso.

Il Comune di Paola con successiva nota 19073 del 28/10/2022 ha richiesto nuovamente la sospensione dei termini della CdS, *“per consentire all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di esprimere il proprio autorevole parere in merito ad un eventuale endoprocedimento, ed acquisire i pareri mancanti necessari all’emissione del provvedimento conclusivo”*; rinnovando la richiesta di conversione della CdS in forma simultanea e in modalità sincrona.

A tale nota, ha fatto seguito la nota prot. 19556 dell'8/11/2022 con la quale il medesimo Comune ha inoltre richiesto l'immediata interruzione della CdS.

Con nota prot. 21624 del 13/12/2022, il Comune di Paola ha trasmesso il parere tecnico circa la fattibilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico-ambientale evidenziando che il progetto *“non è conforme allo Strumento Urbanistico - Piano Strutturale Comunale e REU, approvato Decreto del Dirigente Generale del 4° Settore - Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria n. 3729 del 09/04/2021 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2021, pubblicato sul BUR della Regione Calabria n. 50 del 01/07/2021 in quanto il progetto attraverserebbe aree urbanizzate ed urbanizzabili, il che comporterebbe la modifica del dimensionamento del piano e la variazione degli standard urbanistici che ai sensi della vigente normativa in materia Nazionale e Regionale (L.R. 19/2002 e s.m.i.) costituisce variante allo strumento urbanistico”*, nonché la sussistenza di *“vincoli inibitori, di cui all’art. 159 comma 5 del d.lgs. 42/04”* e dei vincoli



paesaggistico-ambientale e sismico. Con la medesima nota, ha inoltre rappresentato che le aree interessate dalle opere sono soggette al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e “*sono caratterizzate dalla tutela prevista dal vigente Piano di Protezione Civile e quindi in contrasto allo stesso*” e che “*l’area individuata catastalmente al foglio 21 part. 518-129-130-513-514-515-516-519-517-814-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1087 è destinata ad elisuperficie per atterraggio degli elicotteri del 118, della protezione civile e delle altre forze dell’ordine.*”.

Con nota prot. 2148 dell’8/2/2023, il Comune di Paola ha richiesto delucidazioni in merito allo stato di attuazione della CdS.

RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\733 del 30/7/2024, ha sollecitato il Comune di Paola ad esprimersi nell’ambito della conferenza sulle Modifiche Progettuale e ha contestualmente riscontrato le note sopra richiamate, afferenti all’Originaria Configurazione Progettuale.

Con successiva nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\984 del 4/11/2024, RFI premesso che “[...] *nell’ambito dell’iter autorizzativo in argomento codesto spettabile Comune ha espresso dissenso rispetto all’originaria configurazione progettuale sottoposta a CdS ma non si è mai espresso, seppur sollecitato, rispetto alla nuova configurazione delle opere di progetto, per effetto delle modifiche apportate al PFTE trasmesse in CdS in data 13/3/2024*”, e ricondotte le ragioni del dissenso comunale a considerazioni di natura ambientale, urbanistica e trasportistica ha evidenziato che: i) con riferimento alle obiezioni riconducibili a tematiche ambientali e di sostenibilità, le stesse sono state prese in esame in sede di valutazione di impatto ambientale, nell’ambito della quale il Comune di Paola è intervenuto manifestando le proprie ragioni di contrarietà all’opera e che sul progetto, così come modificato, il MASE, di concerto con il MiC ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale giusti Decreto MASE-MiC n. 442 del 27/9/2023 (avente ad oggetto l’Originaria Configurazione Progettuale), successivamente integrato e confermato con il Decreto MASE-MiC n. 282 del 17/9/2024 (avente ad oggetto le Seconde Modifiche); ii) con riferimento alla non conformità urbanistica, “*acquisita l’intesa regionale in merito alla localizzazione delle opere, la determinazione conclusiva della CdS, in conformità a quanto previsto dalla legge, perfezionerà l’intesa localizzativa Stato-Regione con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.*”; iii) con riferimento agli aspetti trasportistici legati alla scelta del tracciato della linea AV SA-RC, “*come meglio descritto nella “Relazione di inquadramento delle modifiche introdotte [...] inclusa nella documentazione relativa alle modifiche*



apportate all'originario PFTE sottoposto a CdS, trasmessa il 13/3/2024 (Allegato 2), le modifiche al progetto originario hanno previsto tra l'altro l'inversione del corretto tracciato non più in direzione San Lucido ma in direzione Paola. Infatti, gli approfondimenti svolti nel corso della redazione del PFTE del Lotto 2 Praia – Tarsia hanno comportato la necessità di analizzare soluzioni alternative, rivalutando il corridoio tirrenico (collegamento Praia – Paola) per il prosieguo della linea AV da Praia verso Sud.

Quanto sopra, ha comportato scostamenti minimali rispetto alla vecchia configurazione di tracciato, relativa al PFTE della Galleria Santomarco, interessando le parti finali delle gallerie naturali, le opere di imbocco e le opere all'aperto di linea sia lato Paola che lato San Lucido che non subiscono invece modifiche rispetto alla precedente configurazione.

Pertanto, con il futuro Lotto 2, collegamento Praia – Paola in corso di studio, la stazione di Paola sarà direttamente servita anche dalla nuova linea Alta Velocità e con la Galleria Santomarco, costituirà un nodo nevralgico per gli spostamenti sia verso sud sia verso Cosenza ed il lato ionico della Calabria". In conclusione RFI ha evidenziato che "le modifiche apportate al progetto, sulle quali il Comune di Paola non si è mai espresso, superino di fatto i motivi di dissenso manifestati dal Comune medesimo sull'originario PFTE sottoposto a CdS e, pertanto, la scrivente Società, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, in difetto di espressioni contrarie da parte di codesto rispettabile Comune, riterrà acquisito l'assenso di quest'ultimo sul progetto così come modificato.

A tale nota ha fatto seguito la Delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 14.11.2024 con la quale il Comune di Paola, ha approvato "la proposta di deliberazione ad oggetto: Rivisitazione parere al progetto di fattibilità Tecnico Economica del Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (galleria Santomarco) – Approvazione Parere Favorevole Condizionato art. 14 bis comma 3 L. n. 241/1990" con la quale il Sindaco del Comune di Paola ha proposto alla Giunta Comunale: "(...) 2. di **PRENDERE ATTO** dei pareri paesaggistici e ambientali acquisiti sul progetto di fattibilità Tecnica ed Economica del "Raddoppio della galleria Cosenza-Paola/San Lucido (Santomarco);

3. di **RIMODULARE** il parere espresso in merito al progetto per il Raddoppio della Galleria Santomarco, da negativo a favorevole, a seguito delle variazioni di mitigazione apportate al progetto iniziale, a condizione che vengano previste ed attuate specifiche opere di compensazione e mitigazione ambientale per il territorio comunale in applicazione ex lege (D.L. n. 70/2011 e succ. mod. ed int.);

4. di **CONDIZIONARE** il parere favorevole alla definizione di un piano dettagliato di interventi di compensazione e mitigazione, che dovrà essere elaborato in collaborazione con le autorità locali e le altre



parti interessate, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto del progetto sul territorio e sulla comunità in applicazione dell'art. 14 bis comma 3 L. n. 241/1990;

5. di APPROVARE il parere favorevole condizionato allegato ed alle sue prescrizioni e condizioni di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione;

6. di DARE INDIRIZZO con la presente al Settore 04 Servizio Contenzioso per l'individuazione di legale di fiducia che coadiuvi e tuteli l'Ente Comunale nelle trattative con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per il riconoscimento ed attuazione degli oneri compensativi ai sensi di Legge, con spese rientranti negli oneri compensativi; (...). L'atto di assenso condizionato del Sindaco richiamato nella suddetta delibera riporta le seguenti condizioni:

“1) oneri compensativi, per il Comune di Paola, in misura superiore all'1% dell'intero costo dell'opera complessiva, da erogarsi anche sotto forma di indennizzo monetario, comprese spese legali a tutela dell'Ente, e/o realizzazione di opere pubbliche nel territorio comunale; 2) costruzione sottostazione elettrica sul versante opposto a quello ricadente nel territorio comunale e/o comunque non ricadente nello stesso; 3) obbligo continuo, anche in fase di esercizio ferroviario a regime, di monitoraggio ambientale e di sicurezza, anche sanitaria, i cui costi dovranno essere a totale carico di RFI; 4) previsione di alte misure di sicurezza ambientale per lo stoccaggio dei materiali di cantiere, di risulta e rifiuti, con costi totalmente a carico di RFI; 5) limitazione degli espropri, in ragione dell'aggiornamento del PPE di cui al PFTE trasmesso il 13.03.2024, con aggiornamento delle ditte catastali ricadenti nell'area di cantiere ed in aree a queste prospicienti e limitrofe, anche se non espropriate, prevedendo per queste ultime forme indennitarie per i proprietari disponibili all'esodo; 6) Prevedere per il rispetto di tali prescrizioni, l'accesso di un rappresentante del Comune di Paola ai luoghi di cantiere, previo preavviso di un giorno al punto di contatto della S.A.; 7) Nomina di un rappresentante del Comune di Paola nel CCT; 8) Trasformazione del procedimento di CdS in forma simultanea e modalità sincrona.”. In riscontro alla suddetta Delibera di Consiglio Comunale, in data 27/11/2024 RFI ha inviato la nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\0001069 con la quale, relativamente alla prescrizione di cui al punto 2) dell'atto di assenso condizionato del Sindaco “costruzione sottostazione elettrica sul versante opposto a quello ricadente nel territorio comunale e/o comunque non ricadente nello stesso”, afferente alla soluzione progettuale oggetto di decisione da parte della CdS, ha rappresentato che “il PFTE del “Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (Galleria Santomarco)” risulta essere migliorativo rispetto all'attuale ubicazione degli impianti di RFI sul territorio del Comune di Paola, in quanto prevede la dismissione della SSE esistente, ubicata nel centro abitato nei pressi della stazione ferroviaria di Paola, e la realizzazione di una nuova SSE al di fuori del centro abitato. Le



preliminari verifiche hanno evidenziato l'infattibilità tecnica di dislocare tale SSE fuori del territorio comunale. Pertanto, preso atto che l'ubicazione della nuova SEE è stata favorevolmente assentita nell'ambito della VIA, si assicura sin d'ora il riconoscimento di eventuali misure di mitigazione/compensazione che potranno essere concordati con codesto Comune e la Regione nei limiti previsti dalla legge”;

- il **Comune di Falconara Albanese**, con nota prot. 5736 del 18/8/2022, pur non essendo stato convocato in CdS in quanto non interessato dall'intervento, ha formulato richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali rispetto all'Originaria Configurazione Progettuale, chiedendo altresì la sospensione dei termini della CdS, nonché di convertire la CdS in forma simultanea e in modalità sincrona;
- il **Comune di San Lucido**, con PEC del 17/8/2022 ha formulato richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, chiedendo altresì la sospensione dei termini della CdS, nonché di convertire la CdS in forma simultanea e in modalità sincrona.

RFI, con nota prot. RFI.NEMI.DI.DIS\A0011\P\2022\0000167 dell'8/9/2022, ha indicato al Comune i codici degli elaborati progettuali, già presenti nella documentazione inviata in sede di convocazione della CdS, riferibili alle richieste formulate.

Con successiva nota RFI-NEMI.DIN.DIS\A0011\P\2022\0000190 del 22/9/2022 RFI, in riscontro a una istanza di accesso presentata dal Comune, RFI ha trasmesso il parere del Comitato Speciale del CSLPP n. 10/2022 al Comune medesimo, facendo contestualmente riprendere il decorso dei termini per l'espressione delle determinazioni di competenza del Comune, sospesi nel periodo occorrente ad evadere la richiesta di accesso.

RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\729 del 29/7/2024, ha sollecitato il Comune ad esprimersi nell'ambito della CdS. A tale nota non ha fatto seguito la trasmissione di alcun parere da parte del Comune di San Lucido;

- il **Comune di San Fili**, con nota prot. 8485 del 20/9/2022 ha rappresentato di non aver ricevuto nessun supporto informatico contenente gli elaborati grafici del progetto necessari ad esprimere le determinazioni di competenza. RFI ha contattato il Comune per le vie brevi al fine di fornire supporto per l'accesso al link del progetto. RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\729 del 29/7/2024, ha sollecitato il Comune ad



esprimersi nell'ambito della CdS. A tale nota non ha fatto seguito la trasmissione di alcun parere da parte del Comune di San Fili;

- il **Parco Nazionale della Sila**, con nota prot. 1399 del 27/3/2024, ha comunicato che *“a seguito di verifica della documentazione trasmessa (vedi elaborati paesaggistica), l'area oggetto d'intervento, compresa nei Comuni di: Cosenza(CS)-Rende(CS)-Montalto Uffugo (CS)- Paola(CS)-San Lucido(CS)- San Fili(CS)-San Vincenzo La Costa(CS), non ricade nel perimetro del Parco Nazionale della Sila ai sensi dell' Allegato “A” al D.P.R. 14.11.2002 “Istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell' Ente Parco”.*
- l'**Università della Calabria (UNICAL)**, con nota prot. 75620 del 17/10/2022 resa in relazione all'Originaria Configurazione Progettuale, ha espresso *“parere negativo all'utilizzo temporaneo e/o definitivo dei terreni di proprietà dell'Università della Calabria, censiti al fg.4 - p.lle 134-299 e 304 del Comune di Rende (CS)”* in quanto interferenti con le opere progettate dall'Ateneo nell'ambito dei *“lavori di realizzazione del Centro Sportivo Universitario”* che interessano i medesimi terreni.

In seguito alla trasmissione delle Modifiche Progettuali, l'UNICAL con nota prot. 2024-UCALPRG-0298770 del 5/4/2024, ha ribadito il proprio parere negativo.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\241 del 22/7/2024, RFI ha riscontrato comunicando che *“[...] In considerazione di quanto comunicato dall'Università della Calabria, RFI, per il tramite di Italferr, ha provveduto all'aggiornamento dell'elaborato progettuale “RC1C.0.3.R.53.P5.CA.00.0.0.001.C - Planimetria con indicazione delle aree di cantiere e della viabilità connessa - Tav. 1-3” ottimizzando l'area della DT.01 e rendendola non interferente con il Lotto 1 del progetto dell'Ateneo. Anche dall'elaborato di espropri - RC1C03R43BDAQ0003001B Piano Particellare comune di Rende Tav.1 – si può osservare che la nuova DT.01 non interessa le particelle 299 e 304, ma solo parzialmente la particella 134, la quale non ricade nel citato Lotto 1 del progetto dell'Ateneo. [...]*

Si precisa, altresì, che l'area di Deposito Temporaneo DT01 (aggiornata e che interessa parzialmente il solo mappale 134) è stata prevista precauzionalmente per lo stoccaggio delle terre, nel caso in cui si possa avere un'indisponibilità temporanea dei centri di conferimento finali.” A tali chiarimenti non ha fatto seguito la trasmissione di ulteriori determinazioni da parte dello stesso.

Enti interferiti



- **ANAS S.P.A.** con nota prot. CDG.CDG DT.REGISTRO UFFICIALE.U.0259409 del 27/3/2024, ha comunicato "*[...] visti gli elaborati relativi all'originaria configurazione del PFTE trasmessi dalla Proponente RFI e riportanti nel corpo progettuale il tracciato stradale del progetto definitivo del nuovo svincolo autostradale di Cosenza Nord (in località Settimo di Rende) sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo", non indicato come interferente con le opere ferroviarie da realizzarsi, con particolare riferimento al Viadotto ferroviario di scavalco Autostrada A2 "VI01B" e alle cantierizzazioni presenti nelle aree circostanti, visti gli elaborati trasmessi con protocollo RFI nr. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\0000262 e relativi alle modifiche progettuali apportate all'originaria configurazione del PFTE dell'intervento che confermano quanto sopra riportato, si evidenzia che per il progetto in esame, per il quale è previsto a breve il termine delle procedure autorizzative, è stata presentata istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA con nota prot. (U).0889511 del 21 dicembre 2022 [...]*"

RFI, con nota RFI-VDO.DIN.DISC.SRC\PEC\P\2024\237 del 18/7/2024 ha trasmesso l'annesso tecnico predisposto da Italferr S.p.A. recante le analisi tecniche svolte sia con riferimento alle infrastrutture ANAS esistenti che a quelle soggette ad iter autorizzativo.

ANAS S.P.A., con nota prot. CDG.CDG DT.REGISTRO UFFICIALE.U.0780115 del 12/9/2024, ha comunicato "*[...] preso atto della segnalata assenza di compatibilità tra gli interventi, si trasmette in allegato la documentazione editabile sviluppata nel corso del progetto definitivo per le discipline Espropri e Cantierizzazione UC85-CdS-RFI, rimanendo in attesa della vostra analoga documentazione di progetto, al fine di permettere ad entrambi i Progettisti incaricati di analizzare nel dettaglio le sovrapposizioni comunicate e pervenire ad una soluzione condivisa nell'ambito della Conferenza di Servizi*", condividendo l' "*approccio cautelativo da voi adottato e proposto [...]* per quanto concerne la realizzazione del plinto della pila 1 del viadotto VI01, rimanendo a disposizione per ulteriori confronti tecnici in tal senso. [...]

ANAS S.p.A., con nota prot. CDG.CDG DT.REGISTRO UFFICIALE.U.0919093 del 24/10/2024, ha comunicato "*ad integrazione di quanto trasmesso in data 12-09-2024 (Prot. ANAS CDG U.0780115), si evidenzia che gli interventi risultano compatibili e si propone che le modalità di risoluzione della possibile interferenza in fase di realizzazione delle opere sia disciplinata mediante apposito accordo tra ANAS, RFI e il MIT.[...]* " e con successiva nota prot. CDG.CDG DT.REGISTRO UFFICIALE.U.0964438 del 7/11/2024, ha precisato "*che le modalità di risoluzione della possibile interferenza in fase di realizzazione delle opere, di cui se ne è*



proposta la disciplina mediante apposito accordo tra ANAS, RFI e il MIT, interesserà anche le ulteriori particelle citate nell' "Allegato 5 alla nota di RFI del 18-07-2024", vale dire le nr. 936, 238, 239, 371, 372 del foglio 5 del Comune di Rende."

- **ANAS S.P.A. - Struttura Territoriale della Calabria**, con nota prot. 354334 del 26/4/2024, ha espresso nulla osta alla realizzazione della previsione progettuale proposta VI01B con prescrizioni;

- **Openfiber S.P.A.**, con mail del 6/9/2024, ha comunicato la presenza di n. 2 interferenze e ha trasmesso il tracciato delle proprie reti in formato editabile.

Con mail del 9/9/2024, RFI preso atto della comunicazione, ha riscontrato indicando che *"gli Enti gestori di servizi interferiti dalle opere, ai sensi dell'art. 27, commi 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, dovranno rendere il proprio parere sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, sui progetti di risoluzione delle interferenze già rilevate, nonché segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura, elaborando il relativo progetto di risoluzione delle interferenze. Una volta perfezionato il procedimento autorizzativo, seguirà la sottoscrizione di apposita convenzione per disciplinare le attività realizzative, manutentive, d'uso e di quant'altro necessario per regolare la risoluzione delle interferenze, fermo restando l'obbligo di rispettare il programma di risoluzione delle interferenze medesime, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni. [...] In considerazione di quanto precede, si resta in attesa di ricevere all'indirizzo pec sopra indicato il progetto di risoluzione delle interferenze rilevate con le Vs infrastrutture, corredato dal relativo preventivo di costo e cronoprogramma dei lavori. [...]"*

La società Openfiber S.p.A., con nota prot. PG-0247097-02/10/2024-U, ha trasmesso la documentazione in formato digitale che mostra *"l'evidenza dei sottoservizi della scrivente in prossimità delle zone oggetto di intervento.*

Si comunica dunque che, ad oggi:

- *In prossimità del comune Paola si è riscontrata la presenza di infrastrutture Tim S.p.a. Si rimanda dunque, l'espressione del parere di competenza a codesto spett.le ente;*
 - *In prossimità del comune di Cosenza non si riscontra la presenza di sottoservizi della scrivente realizzati, bensì progettati. Si richiede dunque di poter organizzare un sopralluogo in prossimità delle zone interessate per comprendere il da farsi. [...]"*
- **SNAM RETE GAS S.P.A.**, con parere prot. 1003/LAN del 26/10/2022, trasmesso con Nota prot. M_INF.STM-SASGO.REGISTRO UFFICIALE.I.0003979 del 27/10/2022 ha



comunicato "abbiamo rilevato che le opere in progetto interferiscono con i metanodotti emarginati come di seguito descritto.

1. *Interferenza tra la stazione di Rende ed il gasdotto denominato "Pisticci – Sant’Eufemia DN 400 – 50 bar. Realizzazione di variante ed opere di protezione al gasdotto. (TAV-1A)*

2. *Interferenza con nuovo raccordo stradale NV03 ed i gasdotti denominati "Allacciamento Criotermotecnica DN 100 50 bar" ed "Allacciamento Metanfer 1 S.C. Montalto Uffugo DN 100 50 bar". Per questa interferenza si dovrà garantire accesso indipendente ai nostri impianti in esercizio dalla viabilità NV03 in progetto. (TAV-1B) [...]"*

Pertanto "per risolvere le interferenze rilevate dall’esame del Vostro progetto, si rende necessario procedere, a cura della scrivente Società ma con oneri a Vostro totale carico, alla realizzazione di una variante e opere di protezione al gasdotto emarginato, come rappresentato nella progettazione preliminare che si allega alla presente"; inoltre "per meglio ottemperare all’obbligo di una gestione in sicurezza dei lavori necessari per il superamento dell’interferenza ed al fine di ottenere un efficace coordinamento operativo, riteniamo indispensabile procedere alla stipula di una apposita Convenzione che regoli i reciproci impegni, i rapporti e le responsabilità".

In seguito alla trasmissione delle Modifiche Progettuali Snam, con nota prot. 333 del 30/4/2024, ribadita l’interferenza con i metanodotti sopra indicati, ha indicato una stima degli oneri relativi alla risoluzione dell’interferenza, trasmettendo in allegato alla suddetta nota gli elaborati progettuali di risoluzione delle interferenze rilevate, e rappresentando che "la Scrivente società, si riserva di confermare la propria soluzione progettuale tecnico-economica previa verifica della conformità della stessa rispetto al progetto esecutivo".

- **TERNA RETE ITALIA S.P.A. – RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DIPARTIMENTO TRASMISSIONE SUD** – con nota prot 105518 dell’1/12/2022 ha comunicato che "dall’analisi degli elaborati inviati, si comunica che in tutti gli interventi previsti non sono presenti Ns servizi o sottoservizi interrati, ma sono presenti i seguenti elettrodotti aerei in sovrappasso nei seguenti punti in cui i binari sono situati in galleria interrata:

Elettrodotto	Coordinate
66kV Cetraro – Amantea	39.34643647 / 16.04489989
66kV Paola – Nocera Terinese	39.34641158 / 16.04503400
150kV Fiumefreddo – Paola	39.35041334 / 16.06745054



380kV Altomonte – Feroletto	39.37298852 / 16.17647276
-----------------------------	---------------------------

Pertanto, si invita a tenere in considerazione quanto riportato nella presente comunicazione per la progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto.

In seguito alla trasmissione delle Modifiche Progettuali, Terna non ha inviato nessuna ulteriore comunicazione.

- **CONSORZIO VALLE CRATI**, con nota prot. 849/2024 del 22/5/2024 ha comunicato "*[...] - Verificate singolarmente le schede di proposte comunicateci; - Non riscontrando particolari interferenze con tali proposte; si esprime, con la presente, parere favorevole al progetto in oggetto. Resta inteso che, qualora si evidenziassero interferenze con la rete idrica (fognatura) sopraggiunte rispetto a quanto rilevato, dovranno essere condivise le modalità di risoluzione in sede di progettazione esecutiva e/o di cantiere.*"
- **VODAFONE S.P.A.**, in relazione all'Originaria Soluzione Progettuale, con PEC dell'11/10/2022, ha comunicato "*che non ci sono sottoservizi della Società Vodafone Italia spa nella zona interessata*" e in relazione alle Modifiche Progettuali, con PEC del 17/4/2024 ha ribadito che "*In riferimento alla vostra richiesta inerente l'intervento indicato in oggetto. Si comunica che non si riscontrano sottoservizi nell'area indicata.*"
- **SORICAL S.p.A.**, che si è espressa a seguito di interessamento da parte della Regione Calabria - Dipartimento 11, con nota prot. 315/24CS del 9/8/2024, ha comunicato "*[...] la presenza di molteplici interferenze lungo il tracciato ferroviario oggetto di lavori prossimi futuri con le opere afferenti al Complesso Acquedottistico Regionale e particolarmente con le condotte adduttrici degli acquedotti: - "Abatemarco" ricadente nella zona di Cosenza a servizio di molteplici comuni della provincia oltre lo stesso Capolugo; - "Ferrera" ricadente nella zona di Bonifati a servizio di altrettanti comuni dell'alto tirreno cosentino; come meglio indicato nella planimetria allegata [...] Dunque il parere dello scrivente sarà subordinato alle verifiche di dettaglio espletate congiuntamente in campo ed alla progettazione di quanto necessario alla risoluzione di eventuali interferenze [...]"*;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

Nell'ambito dell'*iter* autorizzativo non risultano pervenuti pareri contrari alla realizzazione delle opere, ad eccezione di quello dell'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA (UNICAL). Tuttavia, a seguito della nota di RFI del 22/7/2024 con la quale si è chiarito che le opere del progetto ferroviario in argomento non interferiscono con quelle progettate dall'Ateneo nell'ambito dei



“lavori di realizzazione del Centro Sportivo Universitario”, l’UNICAL non ha fatto pervenire ulteriori determinazioni o osservazioni, prestando, dunque, acquiescenza rispetto a quanto rappresentato da RFI che, di fatto, determina il venir meno delle ragioni del dissenso espresso in CdS;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

entro il termine perentorio di cui all’art. 14-bis, comma 2 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i. nonché a seguito dei solleciti trasmessi con note prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\478 del 9/5/2024 e note prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\731 e RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\730 del 29/7/2024, non sono pervenute osservazioni e/o pareri da parte delle seguenti Amministrazioni /Enti, regolarmente invitati a partecipare alla CdS:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
- Provincia di Cosenza – Presidente;
- Comune di San Vincenzo La Costa;
- Comune di Rende (relativamente alle Modifiche Progettuali)
- Comune di San Lucido
- Comune di San Fili
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- Acque potabili Servizi Idrici Integrati S.r.l.
- E-distribuzione S.p.A.
- Wind/Tre S.p.A.
- Fastweb S.p.A.
- Italgas S.p.A.



- Tim S.p.A.
- Terna S.p.A. (relativamente alle Modifiche Progettuali)

e pertanto si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti sopra elencati.

Con riferimento alla società TIM S.p.A., si precisa che l'8/11/2024, è pervenuta (al di fuori dei termini della CdS) una pec con la quale TIM, in riscontro al sollecito inviato il 29/7/2024 ha rappresentato di dover trasmettere la relativa comunicazione alla società FiberCop S.p.A in ragione del *“conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.”*

In data 13/11/2024 RFI ha riscontrato la suddetta comunicazione rappresentando *“che i termini per l'espressione dei pareri o atti di dissenso comunque denominati sono ormai decorsi. Pertanto, nelle successive fasi, per la gestione di eventuali interferenze si farà riferimento alla società FiberCop S.p.A., così come da vostra comunicazione”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE

- Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica, a seguito dell'intervenuta ottemperanza alle condizioni contenute nel parere della SS-PNRR prot. 13451-P del 05/07/2023, si è perfezionato, come anticipato nelle Premesse, il parere paesaggistico favorevole della SS PNRR relativamente all'Originaria Configurazione Progettuale, comprensiva delle Prime Modifiche.
- Con riferimento alle Modifiche Progettuali, il parere paesaggistico favorevole della SS PNRR è stato rilasciato nell'ambito della procedura di riesame/aggiornamento del Decreto MASE-MIC 442/2023 (parere della SS PNRR prot. 23630-P del 12/8/2024 reso sulla base del parere dalla SABAP CS prot. 4091 del 6/5/2024).
- Ciò posto, l'autorizzazione paesaggistica relativa all'Originaria Configurazione Progettuale comprensiva delle Modifiche Progettuali, si intende rilasciata sulla base dei sopra richiamati



pareri paesaggistici favorevoli rilasciati, in ambito VIA dalla SS PNRR, e del parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Provincia di Cosenza, Settore Pianificazione n.p.q. di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione in argomento in ambito CdS, che si è espressa sulla compatibilità paesaggistica dell'intero intervento.

PRESO ATTO

delle risultanze dell'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, degli artt. 44, comma 4 e 48, comma 5-*quater*, quinto e sesto periodo, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e ss.mm.ii.

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “*Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido (Galleria Santomarco)*” presentato in Conferenza di Servizi; non risultano pervenuti pareri contrari o dissensi qualificati;
- la determinazione comprende il Decreto MASE-MIC n. 442/2023 e il Decreto MASE-MIC n. 282/2024, con le prescrizioni ivi riportate;
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione Calabria come richiamata nella delibera di Giunta della Regione 627 del 19/11/2024, in ordine alla localizzazione dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, secondo l'elenco degli elaborati progettuali;
- la determinazione *i)* tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell'opera, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative e *ii)* comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nei sopra riportati “Considerato”, da intendersi parte integrante della presente determinazione.



Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt.44, comma 4 e 48, comma 5-*quater*, del DL 77/2021 la variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva dalla Conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6-*bis* del DL 77/2021, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 4 dell'art. 44, del DL 77/2021 determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)

La presente determinazione conclusiva, in conformità a quanto stabilito dal comma 6, dell'art. 44 del DL 77/2021, sarà trasmessa al Comitato speciale del CSLLPP, senza allegare il PFTE, in quanto lo stesso non ha subito modificazioni rispetto alla versione inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 1 del sopracitato art. 44, fatta eccezione per le modifiche descritte nelle "Premesse", di cui si trasmettono gli elaborati progettuali.

La determinazione sarà pubblicata sul sito internet "Osserva Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di FS Italiane dedicati all'opera commissariata.

Il quadro definitivo delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, sarà allegato all'ordinanza con la quale la Commissaria straordinaria prenderà atto della determinazione motivata del Comitato speciale del CSLLPP di cui all'art. 44, comma 6 del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Marco Marchese